



COMUNE di CASTELMEZZANO
(Prov. di Potenza)
Via Roma, n° 28
C.a.p. 85010
Tel. e fax 0971-986166/986277



PROT. 1573
Ordinanza reg. n. 9

Castelmezzano, 6 agosto 2014

OGGETTO: Disciplina Zone a Traffico Limitato.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 1 del Codice della Strada, la Pubblica Amministrazione deve tutelare *“La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale.....”*, ovvero deve *“migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio..... ”*;
- l'Amministrazione Comunale con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 27.6.2007 ha istituito in via sperimentale due Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) nell'abitato di questo Comune, con approvazione della relativa disciplina di regolamentazione della circolazione e della sosta, ai sensi dell'articolo 7 comma 9 del Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e ss.mm.ii.), ovvero 1. ZTL: *ex* Strada Provinciale/via Michele Volini - Piazza Emilio Caizzo; 2. ZTL: contrada Manca/uscita galleria “Il Sogno” – via Regina Margherita;
- l'attivazione della Zona a Traffico Limitato, soprattutto durante il periodo estivo ha già dato risultati soddisfacenti in termini di viabilità e gestione del traffico, anche per il notevole afflusso di veicoli che raggiungono il borgo in concomitanza con l'apertura della nota attrazione “Volo dell'Angelo” e del percorso letterario delle “Sette Pietre”;

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30 luglio 2014 sono state confermate le suddette Zone a Traffico Limitato, ma in via sperimentale, è stato previsto, nell'ottica di una nuova organizzazione della circolazione veicolare nell'intero territorio comunale, l'attivazione delle stesse tutti i giorni per il periodo compreso tra il 10 agosto ed il 31 agosto 2014, e tutte le domeniche di settembre ed il 12 e 13 settembre 2014, con orario 0-24;

Posto che con il medesimo provvedimento giuntale si è dato mandato al responsabile del settore competente l'adozione della relativa ordinanza;

Visti:

- la legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- il decreto legislativo n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.
- Il vigente Regolamento di disciplina della circolazione e la sosta nelle Z.T.L. approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 27 giugno 2007;

ORDINA

Per quanto in premessa indicato e qui integralmente richiamato,

a) sono confermate le seguenti Zone a Traffico Limitato:

1. Z.T.L. ex Strada Provinciale/via Michele Volini - Piazza Emilio Caizzo;
2. Z.T.L. contrada Manca/uscita galleria "Il Sogno" - Via Regina Margherita.

b) Le zone suddette sono attive dal 10 agosto al 31 agosto 2014, nonché tutte le domeniche di settembre ed il 12 e 13 settembre 2014, con orario 0-24, tranne casi particolari ed urgenti che richiederanno una rimodulazione della disciplina in argomento, da definire con ulteriore provvedimento.

c) Possono transitare nell'area compresa nelle zone a traffico limitato senza alcun permesso:

1. i veicoli di residenti o domiciliati in questo Comune;
2. veicoli a servizio di persone munite del c.d. contrassegno di parcheggio per disabili;
3. i veicoli: di soccorso, della polizia, delle forze armate, dei vigili del fuoco e degli istituti privati di vigilanza;
4. i veicoli della protezione civile, delle guardie mediche, di associazione di volontariato che effettuano servizi di assistenza sanitaria, sociale o infermieristica all' interno della [Z.T.L.](#);
5. i veicoli condotti da soggetti incaricati dall' Amministrazione Comunale di effettuare servizi per conto della stessa;
6. i veicoli di Amministrazioni Pubbliche purché la proprietà sia individuabile da stemmi, simboli o simili;
7. i veicoli condotti da soggetti incaricati o dipendenti da Uffici Giudiziari purché esponano appositi contrassegni rilasciati da Autorità Giudiziaria competente;
8. autofunebri;
9. i veicoli e mezzi d' opera dei servizi tecnologici pubblici o necessari all' espletamento di servizi di pubblico interesse;
10. i veicoli delle Poste Italiane e delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali per conto delle Poste Italiane.

Devono munirsi di apposito permesso:

1. i veicoli utilizzati dai fornitori di pane, giornali, pesce, frutta e verdura, latticini, carne, prodotti freschi e surgelati, o comunque deperibili;
2. i veicoli utilizzati dagli operatori ambulandi per lo svolgimento delle attività, limitatamente al tempo necessario per scaricare e caricare le attrezzature e la merce posta in vendita;
3. i veicoli adibiti a trasporto di materiali edili nei cantieri entrostanti la [Z.T.L.](#);

4. i veicoli che occorrono per le esecuzioni, presso proprietà private all' interno della [Z.T.L.](#), di lavori, riparazioni compresi i mezzi d' opera e macchine operatrici;
 5. i veicoli utilizzati per manifestazioni culturali, sportive o mostre ovvero ai quali siano stati rilasciati occupazioni di suolo pubblico su aree poste all' interno della [Z.T.L.](#);
 6. i veicoli che occorrono per le esecuzioni di traslochi, scarico di materiali di notevole volume o dimensione, movimentazione di valigie, ospiti delle strutture ricettive del borgo;
 7. i fornitori di medicinali alle farmacie con unico accesso dall' area della [Z.T.L.](#);
 8. i conducenti di veicoli abilitati al trasporto di insegne o addobbi religiosi.
- d) **Per quanto non espressamente previsto si rimanda al Regolamento sulla disciplina per la circolazione e la sosta nelle Zona a Traffico limitato (ZTL) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 27 giugno 2007.**
- e) **I provvedimenti in contrasto con la presente ordinanza si intendono abrogati.**

DEMANDA

1. Al competente responsabile dell'ufficio tecnico comunale l'attivazione dei provvedimenti necessari alla posa in opera della relativa segnaletica stradale.
2. Al Comando di Polizia Locale ed alla Stazione Carabinieri di Pietrapertosa (*a cui viene trasmessa copia del presente provvedimento*), nonché a tutte le forze di polizia, il controllo e la vigilanza sull'adempimento di quanto contenuto nella presente ordinanza.

AVVERTE

in caso di inadempienza, a tutto o in parte a quanto contenuto nella presente ordinanza, si procederà nei termini di legge.

INFORMA

- ✓ La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, per la durata di giorni 15 consecutivi, e negli altri luoghi pubblici per tutta la durata della stessa.
- ✓ Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso nei termini di legge.

Il responsabile del settore IV°- servizio I°

f.to geom. Antonio Romano Biagino